REGOLAMENTO (CEE) N. 350/83 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1983

recante modifica del regolamento (CEE) n. 279/83 relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 279/83 (6) ha previsto un aiuto alimentare di frumento tenero a partire dalle scorte d'intervento tedesche ;

considerando che l'organismo d'intervento incaricato della mobilitazione di questo aiuto ha chiesto un cambiamento dei luoghi di magazzinaggio del cereale ; che è pertanto opportuno sostituire l'allegato II del regolamento (CEE) n. 279/83 con l'allegato del presente regolamento e modificare quindi la data della gara ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 279/83 è modificato come segue :

1. Nell'allegato I, al punto 15, la data della gara del 15 febbraio 1983 è sostituita dalla data del 22 febbraio 1983.
2. L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 32 del 3. 2. 1983, pag. 15.

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de depothouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	3 297	Hansa Lagerhaus Stroeh u. Co. Eversween 11 2102 Hamburg 93	Hamburg 110 401
	6 246	Otto Behrens Lagerhäuser 2226 Averlek	Brunsbüttel 021 402
	457	Lagerhaus Matzen OHG Postfach 15 2222 Marne	Marne 173 705